

18a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE

*Sicurezza, salute e ambiente nelle imprese chimiche:
novità e prospettive a livello nazionale ed europeo*

*Prime riflessioni sull'impatto della nuova Direttiva IED
sulle autorizzazioni ambientali*


Ing. Gianluca Cusano

(Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – VA-2)

Introduzione alla modifica della IED

- **Contesto: Green Deal e Zero Pollution Action Plan**
- **Obiettivo: prevenzione inquinamento, efficienza, decarbonizzazione**
- **Direttiva (UE) 2024/1785 modifica ed integra la 2010/75/UE (IED)**

timeline



Principali novità - overview

Promozione dell'innovazione e della trasformazione

- Creazione di INCITE
- Maggiori indicazioni per le autorizzazioni
- Piani di trasformazione industriale (deep industrial transformation)

Legislazione più efficace

- VLE in linea con le migliori performance delle BAT
- Armonizzazione delle sanzioni
- Razionalizzazione e digitalizzazione

Nuovi strumenti per l'utilizzo efficiente delle risorse, economia circolare e l'uso di sostanze meno tossiche

- Livelli di performance vincolanti
- Sistema di Gestione Ambientale
- Sostituzione delle sostanze pericolose

Rafforzamento di Aarhus

- Maggior enfasi sulla salute umana
- Diritto di richiedere la compensazione per danni alla salute
- Maggiore informazione al pubblico, partecipazione e accesso alla giustizia

Ampliamento dello scopo della IED

- Estrazione di minerali e produzione di batterie
- Diminuzione delle soglie per allevamenti di suini e pollame
- Adozione delle conclusioni sulle BAT per le discariche

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali.

Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre **progressivamente** le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno, a impedire la produzione di rifiuti, **a migliorare l'efficienza delle risorse e a promuovere l'economia circolare e la decarbonizzazione**, per conseguire un elevato livello di protezione **della salute umana** e dell'ambiente nel complesso.

Art. 5(4) Rilascio di un'autorizzazione

4. Gli Stati membri sviluppano sistemi per le autorizzazioni elettroniche delle installazioni e attuano procedure elettroniche di autorizzazione entro il 31 dicembre 2035.

Art. 8 Inadempienza

- 1. (Gli Stati) adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.**
- 4. ...laddove una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione ... fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.**
- 5. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di sospensione di cui ai paragrafi 3 e 4, disposte dalle autorità competenti nei confronti di un operatore che viola le disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, siano applicate in modo efficace.**

Art. 11 Principi generali degli obblighi fondamentali del gestore

f) l'energia è utilizzata in modo efficiente e, laddove possibile, sono promossi l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile;

f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;

f ter) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis;

Art. 14 Condizioni di autorizzazione

1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa...

a bis) valori limite di **prestazione ambientale**...;

a ter) disposizioni adeguate che garantiscono la valutazione della necessità di prevenire o ridurre le emissioni di sostanze che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 oppure **sostanze oggetto delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006**;

b bis) disposizioni adeguate che definiscono le caratteristiche di un sistema di gestione ambientale...;

b ter) opportuni requisiti di **controllo del consumo e del riutilizzo di risorse** come l'energia, l'acqua e le materie prime;

Art. 14 bis Sistema di gestione ambientale 1/2

1 ...gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale contiene gli elementi elencati nel paragrafo 2 ed è conforme alle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.

2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:

...

f) il piano di trasformazione di cui all'articolo 27 quinquies.

...

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni indicate nel sistema di gestione ambientale ed elencate al paragrafo 2 siano **messe a disposizione su internet** a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.

Art. 14 bis Sistema di gestione ambientale 2/2

Il gestore prepara e attua il sistema di gestione ambientale conformemente alle pertinenti conclusioni sulle BAT per il settore entro il **01/07/2027...**

Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Il sistema di gestione ambientale è sottoposto ad audit **per la prima volta entro il 01/07/2027**. Il sistema di gestione ambientale deve essere sottoposto ad audit **almeno ogni tre anni da un organismo accreditato**

Art. 15 Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti 1/5

1 ... Per quanto concerne gli **scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua**, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che...

a) le sostanze inquinanti scaricate **non ostacolano il funzionamento** dell'impianto di trattamento delle acque reflue o la capacità di recupero di risorse dal processo di trattamento delle acque reflue;

b) le sostanze inquinanti scaricate **non danneggiano la salute del personale** che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue;

c) l'impianto di trattamento delle acque reflue **è progettato e attrezzato** per ridurre le sostanze inquinanti scaricate;

d) **il carico complessivo delle sostanze** inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è maggiore rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata fossero conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti...

Art. 15 Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti 2/5

3. L'autorità competente applicando le BAT nell'installazione fissa i valori limite di emissione **più rigorosi ottenibili**, tenuto conto dell'intera gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) ... I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore **dell'intera gamma BAT-AEL**, che analizza se sia realisticamente possibile **raggiungere il limite più rigoroso** della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni complessive che l'installazione può raggiungere grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati.

Art. 15 Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti 3/5

4. ... l'autorità competente fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, **intervalli vincolanti per la prestazione ambientale** che non devono essere travalicati durante uno o più periodi, come stabilito nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

In aggiunta, l'autorità competente:

a) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, **valori limite di prestazione ambientale** in materia di **acqua**, tenuto conto degli eventuali effetti incrociati, che non devono essere superati durante uno o più periodi, e che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma;

b) fissa, relativamente a condizioni di esercizio normali, **livelli di prestazione ambientale indicativi** in materia di **rifiuti e risorse diverse dall'acqua** che non sono meno severi degli intervalli vincolanti di cui al primo comma.

Art. 15 Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti 4/5

5. In deroga al paragrafo 3 (BAT-AEL) ...

Le deroghe accordate a norma del presente paragrafo rispettano i **principi stabiliti nell'allegato II**. L'autorità competente garantisce che il gestore fornisca una valutazione dell'impatto della deroga sulla concentrazione degli inquinanti interessati nell'ambiente ricettore e garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischiano di compromettere il rispetto degli standard di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

L'autorità competente riesamina se le deroghe accordate a norma del presente paragrafo siano giustificate **ogni quattro anni** o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 ...

La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce **la metodologia standardizzata per valutare la sproporzionalità** tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali di cui al primo comma.

Art. 15 Valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti 5/5

6. In deroga al paragrafo 4 (BAT-AEPL), in casi specifici l'autorità competente può fissare intervalli vincolanti per la prestazione ambientale o valori limite di prestazione ambientale meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di prestazione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterà un significativo impatto ambientale negativo, compresi effetti incrociati, o un significativo impatto economico, in ragione:

a) dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, una **metodologia standardizzata per effettuare la valutazione** di cui al primo comma.

Art. 15 bis Valutazione della conformità

1. Ai fini della valutazione della conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione ..., le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni **non superano l'incertezza di misura** del metodo di misurazione.
2. Entro il 1° settembre 2026 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità, in condizioni di esercizio normali, ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua.

Art. 27 ter Sperimentazione di tecniche emergenti

... l'autorità competente **può concedere deroghe** temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo **non superiore a 30 mesi**, a condizione che, dopo il periodo specificato nell'autorizzazione, la sperimentazione della tecnica sia interrotta o l'attività raggiunga almeno i BAT-AEL.

Art. 27 quarter Livelli di emissione e valori indicativi di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare:

- a) valori limite di emissione per garantire che, **entro 6 anni** dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT ..., concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
- b) **valori indicativi di prestazione ambientale** coerenti con le decisioni sulle conclusioni sulle BAT

Art. 27 quinquies Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra 1/2

... **entro il 30 giugno 2030**, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale **un piano di trasformazione** indicativo che copra le loro attività quali elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1(a) e 6.1(b) dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione, da parte del gestore, nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia **sostenibile, pulita, circolare, efficiente nell'impiego delle risorse e climaticamente neutra entro il 2050**, compresa, se del caso, la trasformazione industriale profonda di cui all'articolo 27 sexies.

Art. 27 quinquies Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra 2/2

... entro un anno dal termine fissato al primo comma (30/06/2030), l'organizzazione di audit ..., valuti la conformità dei piani di trasformazione ... ai requisiti stabiliti nell'atto delegato ...

5. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione adotta un atto delegato al fine di integrare la presente direttiva **specificando il contenuto dei piani di trasformazione**

Entro il 31 dicembre 2034 la Commissione riesamina e, se del caso, rivede l'atto delegato di cui al primo comma.

Art. 79 Sanzioni

2. Le sanzioni ... comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto **privino i responsabili dei benefici economici** derivanti dalle violazioni commesse.

Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ... è pari almeno **al 3 % del fatturato annuo** del gestore nell'Unione nell'esercizio precedente quello in cui la sanzione è imposta.

Gli Stati membri possono inoltre, o in **alternativa**, ricorrere a **sanzioni penali**, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.

Art. 79 bis Indennizzo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di **chiedere e ottenere un indennizzo** per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da **non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento** dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.

Conclusioni

- **La revisione della direttiva IED pone di fronte a noi sfide interessanti che coinvolgono anche un radicale cambiamento di mentalità sia delle pubbliche amministrazioni che del settore produttivo.**
- **Istituzioni pubbliche e private dovranno collaborare affinché questa transizione, necessaria per assicurare un pianeta vivibile alle future generazioni, sia giusta, inclusiva e faccia sì che l'industria italiana ed europea sia un riferimento mondiale così come lo è stata durante la prima rivoluzione industriale.**
- **Auspichiamo che il nostro sistema produttivo sia in grado di sviluppare le soluzioni tecnologiche necessarie e che le istituzioni siano in grado di mettere a loro disposizione le infrastrutture indispensabili per raggiungere questi obiettivi.**

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

cusano.gianluca@mase.gov.it